



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AGRIGENTO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

=====

CONVENZIONE PER GESTIONE CASA DI RIPOSO, CASA PROTETTA/COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI.

Il giorno tre del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro, nei locali dei Servizi Sociali sito in Agrigento, siti in Piazza Pirandello n.1,

TRA

Il Comune di Agrigento, di seguito indicato anche con "Ente Locale/Amministrazione", con sede in Agrigento, piazza Pirandello, c.f. 00074260845 in persona dell'Avv. Antonio Insalaco nato ad Agrigento il 21/08/1967, domiciliato presso la sede del Comune medesimo, codice fiscale NSLNTN67M21A089Y, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgv 267/2000, nella qualità di Dirigente del Settore 2° "Servizi alla Persona", nominato con D.S. nr.44 del 16/04/2024;

E

L'Ente : PIO ISTITUTO ZIRAFSA SACRO CUORE DI GESU' IPAB con sede in Agrigento via Graceffo n. 14 , codice fiscale n.80000990848 iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 al n. 762 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 453 del 24/04/1997 per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo con una capacità



ricettiva di n.48 posti letto, in persona del Signor Sac. Angelo Gambino nato a Raffadali il 30/05//1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente pro tempore e Legale Rappresentante dell'IPAB medesima presso cui afferma di avere domicilio.



PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Agrigento in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di

adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di



bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, cap.VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronic-degenerative ovvero psicosomatiche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socioassistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle Asp e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU' IPAB si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU' IPAB per la gestione della casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio sita in Agrigento via Graceffo n. 14 in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di **n.10 unità**.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.



Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed isoggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circostrizioni o disensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio



comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza.

Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale della Asp competente per territorio cui nel prosieguo



l'ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al



proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature

necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di

4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico

indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche

per uso personale;

- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità

sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di

cucina e nella sala da pranzo – una alimentazione adatta alle

personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti

contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti

che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale

qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza

ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come

regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il

segretariato sociale, le attività

socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di

lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena

permanenza in istituto;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli



ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;

- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari



somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

Casa di riposo/casa protetta

a) un direttore coordinatore;

b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale (anche in convenzione);

d) ausiliari servizi tutelari:

- casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali.

- casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

f) infermiere professionale:

- casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la

DI ABITINO

presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno

contrattuale);

g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba - casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- casa protetta: 1 per 30 ospiti.

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

l) un portinaio custode-centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc...).

Comunità alloggio

Con riguardo alla tipologia Comunità alloggio per anziani ed adulti inabili siccome definita dallo standard regionale e dal regolamento-tipo per l'accoglienza di 8/10 soggetti in strutture inserite nel normale contesto abitativo (appartamenti di civile abitazione), in parte autogestite dagli stessi ospiti, ove possibile, è da prevedersi la presenza del seguente personale:

a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;



b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;

c) 1 ausiliario;

d) 1 infermiere professionale (ad ore e/o in convenzione) con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

e) 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;

f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc..).

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

Art. 6

Trattamento economico

Corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla

manipolazione e preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 10



Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie



connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.



Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14



Corrispettivo del servizio

Casa di riposo/casa protetta

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 50,65 per strutture sino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in €13,00 per vitto e € 37,65 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Entrata
Micio

10/10/10

10/10/10

Agenzie (ca)

★

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%,



proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione

delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20


Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre,

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, spanning across the text of Article 19 and Article 20. Below the signature, there are some initials or a small mark.A blue circular stamp is located on the left side of the page, partially overlapping the text of Article 20. The text inside the stamp is illegible.

all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi vigenti e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Art.24

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente si obbliga ad osservare la disciplina prevista dall'art. 3 e seguenti della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Il contraente si obbliga ad indicare uno o più conti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, e a comunicarne gli

estremi identificativi entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero – nel caso di conti correnti già esistenti – dalla loro prima utilizzazione in operazione finanziaria relativa ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n° 136/2010.

La presente convenzione sarà risolta di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così per come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 25

Spese Contrattuali

Sono a carico dell'Ente Gestore, tutte le spese della presente Convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa.

Art.26

Registrazione


La presente Convenzione sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente Contraente alla registrazione fiscale a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente Gestore le spese occorrenti per valori bollati e copia inerenti la stipula della presente convenzione. Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto, formato da 21 pagine intere e quanto della seguente, che



corrisponde in tutto alla loro volontà e sottoscrivono come espresso


Il Comune di Agrigento

(firmato Avv. Antonio Insalaco)



L'Ente: Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù IPAB).

(firmato Sac. Angelo Gambino)



Registrato
ad Agrigento 556
al N.
Serie 3
il 10-06-2024
versate € 20000

